REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

EMANATO CON D.R. N. 63 DEL 25 FEBBRAIO 2014
IN VIGORE DAL 27 FEBBRAIO 2014

Art. 1
Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli studenti, come previsto dallôart. 19 dello Statuto.

Art. 2
Generalità

1. Il Consiglio degli studenti è organo ufficiale di rappresentanza degli studenti in Ateneo.

2. Il Consiglio degli studenti è organo autonomo degli studenti dellôUniversità; ha compiti di promozione della partecipazione studentesca e di coordinamento delle rappresentanze degli studenti negli Organi centrali di governo, negli Organi delle Strutture primarie e di servizio dellôUniversità. Il Consiglio si adopera, inoltre, affinché vengano garantiti gli stessi servizi, pari opportunità ed uguaglianza di trattamento per tutti gli studenti dellôAteneo.

Art. 3
Composizione e durata in carica

1. La composizione del Consiglio degli studenti e la durata del mandato dei suoi componenti sono disciplinate dallôart. 19, comma 5, dello Statuto.

2. I componenti del Consiglio degli studenti decadono dopo due assenze ingiustificate consecutive alle sedute dellôorgano o, comunque, dopo cinque assenze in un anno accademico, salvo quanto disposto dal Regolamento generale di ateneo.

Art. 4
Funzioni

1. Il Consiglio degli studenti, ai sensi dellôart. 19, comma 1, dello Statuto, esercita funzioni consultive per gli organi di governo dellôateneo, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 19.

Art. 5
Supporto Amministrativo e Risorse

1. Il Consiglio degli studenti ha sede presso lôUniversità, che mette a disposizione i locali ove lo stesso si riunisce. Il Consiglio degli studenti, ove lo ritenga opportuno, può riunirsi anche in locali esterni allôAteneo.

2. LôAmministrazione, nel rispetto della normativa vigente, garantisce al Consiglio degli studenti:
    a) i locali adatti alle proprie necessità logistiche;
    b) la disponibilità di risorse di funzionamento, strumentali ed umane;
    c) la collaborazione degli uffici di volta in volta necessari per le attività del Consiglio degli studenti;
    d) la predisposizione di una pagina dedicata al Consiglio degli studenti sul sito web dellôAteneo, periodicamente aggiornata a cura dello stesso.

Art. 6
Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio degli studenti è convocato dal Presidente in maniera ordinaria a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della riunione, con lôindicazione del luogo, della data, dellôora di inizio dei lavori e dellôordine del giorno. Il Consiglio degli studenti può essere convocato, con gli stessi mezzi e con un giorno dôanticipo, in via straordinaria dal Presidente se ne ravvisa la necessità o in accoglienza di una richiesta formale fattagli da almeno 1/3 dei consiglieri.

2. Nei due mesi successivi allôentrata in carica dei membri del Consiglio degli studenti, il Rettore convoca il Consiglio per lôelezione del Presidente.

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio degli studenti è necessario che:

    a) tutti coloro che abbiano qualità per intervenirvi siano stati convocati nelle forme prescritte dal presente regolamento;
    b) intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto.

4. La seduta viene aperta dal Presidente (o in sua assenza dal Vice Presidente) appena sia presente il numero legale dei consiglieri.

5. Le tematiche su cui il Consiglio degli studenti è chiamato a deliberare devono essere previste dallôordine del giorno. Lôordine del giorno è stabilito dal Presidente, che fino ad un giorno prima della seduta del Consiglio degli studenti può integrare ulteriori punti allôordine del giorno. Il Vice Presidente, il Segretario, i Coordinatori delle Commissioni permanenti ed, eventualmente, i Capigruppo possono coadiuvare il Presidente nella stesura dellôordine del giorno.

6. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità e lôurgenza, oppure decidendo di accogliere la richiesta fattagli espressamente da almeno un consigliere, può inserire questioni tra le ñVarie ed eventualiò.

7. Ogni consigliere può richiedere al Presidente lôinserimento di punti allôordine del giorno sino a due giorni prima della data fissata per la riunione.

8. Nellôordine del giorno devono ad ogni modo essere incluse anche le questioni la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno 1/3 dei membri del Consiglio e che sia stata trasmessa al Presidente almeno due giorni prima della seduta.

9. Nelle sedute straordinarie si possono trattare solo argomenti previsti allôordine del giorno. Nel caso in cui non ci sia tempo sufficiente per affrontare tutti i punti allôordine del giorno, la seduta può essere aggiornata fissando entro due giorni la data e lôorario della nuova seduta, da tenersi non oltre i sette giorni successivi.

10. Il Presidente mantiene lôordine dei lavori, modera la discussione rispettando le priorità temporali dôintervento e le mozioni dôordine. Gli interventi dovranno pertanto essere regolati tenendo conto del tempo utilizzabile da ciascuno.

11. Il Presidente può invitare alle sedute del Consiglio il Rettore o un suo delegato, il Direttore generale e altri membri della comunità universitaria, nonché esperti perché intervengano su questioni di interesse generale o che rientrino nelle responsabilità dei loro Uffici. Tale partecipazione deve essere prevista allôordine del giorno. Il Presidente può, altresì, invitare anche persone esterne alla comunità accademica, purché la loro presenza ai lavori del Consiglio sia motivata da competenze in merito agli argomenti in discussione e limitatamente ai punti per i quali si richiede tale presenza.

12. Il Presidente, laddove ne ravvisi la necessità, può aprire al pubblico le riunione del Consiglio degli studenti.

Art. 7
Votazioni e deliberazioni

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti, salvo che non sia prescritta una diversa maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Per le designazioni si procede a scrutinio palese e preferenza unica.

3. Lo scrutinio può essere segreto, qualora ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei membri del Consiglio o lo disponga il Presidente.

4. Ogni consigliere può far verbalizzare una sua dichiarazione, redigendone testo scritto da consegnarsi al Presidente dopo averlo letto. I verbali sono approvati, di norma, nelle sedute ordinarie successive. I verbali sono pubblici e pubblicabili nella loro interezza.

Art. 8
Presidente

1. Il Presidente del Consiglio degli studenti è eletto nel proprio ambito, nella seduta di insediamento.

2. Il Presidente rappresenta il Consiglio degli studenti.

3. Il Presidente convoca il Consiglio, decide e stila lôordine del giorno, presiede le sedute e ne regola il dibattimento e le deliberazioni, è deputato a coordinare le attività dellôOrgano, promuove e gestisce i rapporti con tutte le altre Strutture e Organi interni ed esterni allôAteneo, curando lôesecuzione delle delibere e perseguendo le finalità complessive stabilite dal Consiglio, al quale, comunque, rimane la funzione di indirizzo politico.

4. Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori consiliari, modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo lôordine prestabilito e comunicato ai consiglieri, concede la facoltà di parlare, stabilisce tempi e termini degli interventi, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, controlla e annuncia il risultato delle votazioni.

5. Il Presidente ha facoltà di rinviare i punti previsti nellôordine del giorno, di sciogliere e sospendere le sedute del Consiglio.

6. Il Presidente sottoscrive i verbali delle sedute in ogni loro pagina.

7. Il Presidente, dandone comunicazione ai membri dellôOrgano, può delegare ai membri del Consiglio sue funzioni, con particolare riferimento alla promozione e gestione dei rapporti con le Strutture ed Organi interni ed esterni allôAteneo.

8. Il Presidente è eletto con voto a scrutinio segreto tra i componenti del Consiglio che si siano candidati, in una seduta convocata dal Rettore con almeno sette giorni di preavviso. Le candidature si presentano esclusivamente durante la seduta, prima della prima votazione, con dichiarazione verbale seguita da una eventuale discussione.

9. Si procede quindi alla formazione di una commissione elettorale, composta da tre membri del Consiglio, che svolga tutte le operazioni necessarie per il voto e il successivo scrutinio delle schede.

10. Il Presidente è eletto nel caso ottenga un numero di preferenze pari o superiori alla maggioranza assoluta dei componenti dellôOrgano fino alle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; in tal caso è eletto chi riporta il maggior numero di voti e a parità di voti, il candidato con minore anzianità di immatricolazione e in caso di parità quello con minore anzianità anagrafica.

11. Il Presidente designa il Segretario, su proposta del Consiglio degli studenti.

12. Il Presidente designa un Vice Presidente, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.

Art. 9
Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coopera con il Presidente e adempie alle funzioni del Presidente, in caso di suo impedimento o assenza.

2. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente, di norma, entro la prima riunione utile del Consiglio degli studenti successiva alla elezione del Presidente. Esso può essere revocato dal Presidente e sostituito da un altro consigliere designato dal Presidente, previa comunicazione al Consiglio.

Art. 10
Segretario

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nella stesura dellôordine del giorno, redige e sottoscrive in ogni loro pagina i verbali delle sedute, avvalendosi dell'Ufficio competente. Il Segretario è nominato dal Presidente, di norma, entro i termini previsti per la designazione del Vice Presidente, previo parere del Consiglio degli studenti, da questo espresso al momento dellôelezione del Presidente. Esso può essere revocato dal Presidente e sostituito da un altro consigliere designato dal Presidente, previa comunicazione al Consiglio.

2. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente designa il sostituto nel corso della seduta stessa.

Art. 11
Gruppi consiliari

1. Il Consiglio degli studenti può decidere di costituire al suo interno dei gruppi consiliari; nel caso in cui deliberi tale scelta, i gruppi consiliari si costituiscono alla condizione che questi siano composti da non meno di quattro consiglieri e nominino, ciascuno dei gruppi nel proprio ambito, un Capogruppo.

2. Ciascun Capogruppo rappresenta a tutti gli effetti il proprio gruppo consiliare, ne promuove le istanze e ne è il responsabile, fatto salvo per le proposte e le istanze di iniziativa personale dei consiglieri afferenti al gruppo consiliare stesso.

Art. 12
Commissioni

1. Per lôassolvimento delle proprie funzioni, il Consiglio degli studenti può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, con funzioni di carattere istruttorio o propositivo. Per ogni commissione, il Consiglio degli studenti elegge un coordinatore che ha il compito di coordinare lôattività. Il coordinatore comunica ai membri della commissione data, ora e luogo almeno tre giorni prima dello svolgersi della riunione. Il coordinatore riferisce dellôoperato della commissione al Presidente e al Consiglio. Tali commissioni, su loro richiesta, possono essere integrate anche da funzionari tecnico-amministrativi e da esperti interni o esterni allôAteneo.

2. Eventuali commissioni straordinarie possono essere istituite ad hoc dal Presidente su sua iniziativa o su proposta del Consiglio; questôultimo ne delibera a maggioranza la composizione, le funzioni e il coordinatore.

Art. 13
Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio degli studenti articolo per articolo e con votazione finale a maggioranza dei presenti. In seguito lo stesso è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti dei detti organi ed è emanato con decreto del Rettore. Il Regolamento è pubblicato nellôAlbo ufficiale dellôAteneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. Il Consiglio degli studenti può proporre modifiche al presente Regolamento, la cui approvazione segue lo stesso iter previsto al precedente comma.

Art. 14
Norme transitorie e finali

1. Gli atti del Consiglio degli studenti sono pubblici e sono depositati presso l'Ufficio competente.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e alle norme statutarie e regolamentari dellôAteneo.